



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.12.2022
C(2022) 9139 final

ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

{SEC(2022) 441 final} - {SWD(2022) 408 final} - {SWD(2022) 409 final}

ALLEGATO I
Piccole e medie imprese (PMI)

1. Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

2. Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

2.1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese ("PMI") è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2.2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

2.3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

3. Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

3.1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del punto 3.2 oppure come impresa collegata ai sensi del punto 3.3.

3.2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del punto 3.3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del punto 3.3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate ("business angels"), a condizione che il totale investito dai suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

- d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3.3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al punto 3.2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al punto 3.2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

3.4. Salvo nei casi contemplati nel punto 3.2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

3.5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui al punto 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

4. Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

4.1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in

considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

4.2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui al punto 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

4.3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

5. Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

6. Determinazione dei dati dell'impresa

6.1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

6.2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

6.3 Ai fini dell'applicazione del punto 6.2:

- a) i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento;
- b) i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al punto 6.2, secondo comma.

6.4 Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

ALLEGATO II

Informazioni relative agli aiuti di Stato esentati alle condizioni previste dal presente regolamento

PARTE I

da presentare mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione in conformità dell'articolo 11

Riferimento dell'aiuto	<i>(da completare a cura della Commissione)</i>	
Stato membro		
Numero di riferimento dello Stato membro		
Regione	Denominazione della regione (NUTS⁽¹⁾) 	<input type="checkbox"/> Regioni ultraperiferiche <input type="checkbox"/> Isole greche periferiche <input type="checkbox"/> Isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo <input type="checkbox"/> Altro
Autorità che concede l'aiuto	Denominazione	
	Indirizzo postale	
	Indirizzo internet	
Titolo della misura di aiuto		
Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione)		

¹ NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

nazionale ufficiale)			
Link al testo integrale della misura di aiuto			
Tipo di misura	<input type="checkbox"/> Regime		
	<input type="checkbox"/> Aiuto ad hoc	Denominazione del beneficiario e del gruppo ⁽²⁾ cui appartiene	
Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti		Numero di riferimento dell'aiuto attribuito dalla Commissione	
	<input type="checkbox"/> Proroga		
	<input type="checkbox"/> Modifica		
Durata ⁽³⁾	<input type="checkbox"/> Regime	dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa	
Data di concessione	<input type="checkbox"/> Aiuto ad hoc	Gg/mm/aaaa	
Settori economici interessati	<input type="checkbox"/> Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti		
	<input type="checkbox"/> Limitato a settori specifici: specificare a livello di gruppo NACE ⁽⁴⁾		
Tipo di beneficiario	<input type="checkbox"/> PMI		
	<input type="checkbox"/> Grande impresa		

² Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato e ai fini del presente regolamento, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa.

³ Periodo durante il quale l'autorità che concede l'aiuto può impegnarsi a concedere l'aiuto.

⁴ NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea. Generalmente il settore è specificato a livello di gruppo.

Dotazione	Importo totale annuo della dotazione prevista del regime (5)	Valuta nazionale (importi interi)	
	Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa (6)	Valuta nazionale (importi interi)	
	<input type="checkbox"/> Per le garanzie(7)	Valuta nazionale (importi interi)	
Strumento di aiuto	<input type="checkbox"/> Sovvenzione/Contributo in conto interessi		
	<input type="checkbox"/> Servizi sovvenzionati		
	<input type="checkbox"/> Prestito/Anticipo rimborsabile		
	<input type="checkbox"/> Garanzia (se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione)(8))		
	<input type="checkbox"/> Agevolazione fiscale o esenzione fiscale		
	<input type="checkbox"/> Altro (precisare): Precisare a quale categoria potrebbe corrispondere meglio dal punto di vista dei suoi effetti/della sua funzione: <input type="checkbox"/> Sovvenzione <input type="checkbox"/> Servizi sovvenzionati <input type="checkbox"/> Prestito <input type="checkbox"/> Garanzia <input type="checkbox"/> Agevolazione fiscale		
Se cofinanziata da fondi UE	Denominazione dei fondi UE:	Importo del finanziamento (per fondo UE)	Valuta nazionale. (importi interi)

⁵ Per un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale della dotazione prevista del regime o la riduzione stimata del gettito fiscale annuo per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

⁶ Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto/della riduzione del gettito fiscale.

⁷ Per le garanzie, indicare l'importo massimo dei prestiti garantiti.

⁸ Se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento.

PARTE II

da presentare mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione in conformità dell'articolo 11

Indicare in base a quale disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria nel settore della pesca (FIBER) viene data attuazione alla misura di aiuto.

<input type="checkbox"/> Aiuti all'innovazione del settore della pesca (articolo 15)
<input type="checkbox"/> Aiuti per servizi di consulenza (articolo 16)
<input type="checkbox"/> Aiuti a favore dei partenariati tra ricercatori scientifici e pescatori (articolo 17)
<input type="checkbox"/> Aiuti per la promozione del capitale umano e del dialogo sociale (articolo 18)
<input type="checkbox"/> Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito (articolo 19)
<input type="checkbox"/> Aiuti al primo acquisto di un peschereccio (articolo 20)
<input type="checkbox"/> Aiuti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori (articolo 21)
<input type="checkbox"/> Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione (articolo 22)
<input type="checkbox"/> Aiuti a favore dei sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca (articolo 23)
<input type="checkbox"/> Aiuti volti a limitare l'impatto della pesca sull'ambiente e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie (articolo 24)
<input type="checkbox"/> Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine (articolo 25)
<input type="checkbox"/> Aiuti per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi nell'ambito di attività di pesca sostenibili (articolo 26)
<input type="checkbox"/> Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici (articolo 27)
<input type="checkbox"/> Aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate (articolo 28)
<input type="checkbox"/> Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca (articolo 29)
<input type="checkbox"/> Aiuti per la pesca nelle acque interne e per la fauna e la flora nelle acque interne (articolo 30)
<input type="checkbox"/> Aiuti all'innovazione del settore dell'acquacoltura (articolo 32)
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell'acquacoltura (articolo 33)
<input type="checkbox"/> Aiuti per i servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese

dell'acquacoltura (articolo 34)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per la promozione del capitale umano e del collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura (articolo 35)		
<input type="checkbox"/> Aiuti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura (articolo 36)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per la promozione di nuovi operatori che praticano l'acquacoltura sostenibile (articolo 37)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica (articolo 38)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per servizi ambientali (articolo 39)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per le misure sanitarie (articolo 40)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali (articolo 41)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle malattie (articolo 42)		
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da malattie animali (articolo 43)		
<input type="checkbox"/> Aiuti all'assicurazione degli stock di acquacoltura (articolo 44)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per le misure di commercializzazione (articolo 45)		
<input type="checkbox"/> Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (articolo 46)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per la raccolta, la gestione, l'uso e il trattamento di dati nel settore della pesca (articolo 47)		
<input type="checkbox"/> Aiuti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da calamità naturali (articolo 48)		
<input type="checkbox"/> Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali (articolo 49)	Tipo di calamità naturale:	<input type="checkbox"/> terremoto <input type="checkbox"/> valanga <input type="checkbox"/> frana <input type="checkbox"/> alluvione <input type="checkbox"/> tromba d'aria <input type="checkbox"/> uragano <input type="checkbox"/> eruzione vulcanica <input type="checkbox"/> incendio boschivo <input type="checkbox"/> altro Precisare:
	Data in cui si è verificata la calamità	dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa
<input type="checkbox"/> Aiuti destinati a prevenire e mitigare i danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali (articolo 50)		

<input type="checkbox"/> Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali (articolo 51)	Tipo di evento:	<input type="checkbox"/> gelo <input type="checkbox"/> tempeste <input type="checkbox"/> grandine <input type="checkbox"/> precipitazioni forti o persistenti <input type="checkbox"/> siccità grave <input type="checkbox"/> altro Precisare:
	Data dell'evento:	dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa
<input type="checkbox"/> Aiuti volti a prevenire e mitigare i danni arrecati da animali protetti (articolo 52)		
<input type="checkbox"/> Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali (articolo 53)		
<input type="checkbox"/> Aiuti per progetti CLLD (articolo 54)		
<input type="checkbox"/> Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD (articolo 55)		
<input type="checkbox"/> Esenzioni e riduzioni fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE (articolo 56)		
Motivazione	Indicare per quale motivo è stato istituito un regime di aiuti di Stato o è stato concesso un aiuto ad hoc, piuttosto che un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA): <input type="checkbox"/> misura che non rientra nel programma operativo nazionale; <input type="checkbox"/> definizione delle priorità nell'assegnazione dei fondi nell'ambito del programma operativo nazionale; <input type="checkbox"/> finanziamento non più disponibile nell'ambito del FEAMPA; <input type="checkbox"/> altro Specificare:	

ALLEGATO III

Disposizioni in materia di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1

Gli Stati membri organizzano i loro siti Internet esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni.

Le informazioni sono pubblicate in formato foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. L'accesso al sito web è consentito a tutti gli interessati senza restrizioni. Per accedere al sito non vi è alcun obbligo di registrazione preventiva.

Le informazioni sulle concessioni di aiuti individuali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono le seguenti⁹:

- nome del beneficiario;
- identificativo del beneficiario;
- tipo di impresa (PMI/grande impresa) alla data della concessione;
- regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II¹⁰;
- settore di attività a livello di gruppo NACE¹¹;
- elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale¹²;
- strumento di aiuto¹³ (sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, altro (specificare));
- data di concessione;
- obiettivo dell'aiuto;
- autorità che concede l'aiuto;

⁹ Alla luce dell'interesse legittimo di garantire trasparenza nelle informazioni trasmesse al pubblico, dopo aver soppesato le esigenze di trasparenza e i diritti previsti dalle norme sulla protezione dei dati, la Commissione conclude che, tenuto conto dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, è giustificato pubblicare il nome del beneficiario dell'aiuto quando si tratta di una persona fisica o di una persona giuridica identificabile con il nome di una persona fisica (cfr. C-92/09, Volker und Markus Schecke e Eifert, punto 53). Le norme di trasparenza mirano a un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. Questo obiettivo prevale sul diritto alla protezione dei dati delle persone fisiche che ricevono sostegno pubblico.

¹⁰ NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

¹¹ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).

¹² Equivalente sovvenzione lordo. Per i regimi fiscali questo importo può essere comunicato secondo gli intervalli di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

¹³ Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, l'importo dell'aiuto deve essere precisato per ogni strumento.

- numero di riferimento della misura di aiuto¹⁴.

ALLEGATO IV

Aliquote massime di intensità di aiuto

Riga	Categoria specifica di operazione	Aliquota massima di intensità di aiuto
1	<p>Le operazioni seguenti intese a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> – operazioni intese a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie; – operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all'asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate; – operazioni intese a facilitare la commercializzazione delle catture indesiderate sbarcate provenienti da stock commerciali in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013. 	<p>100 %</p> <p>75 %</p> <p>75 %</p>
2	Operazioni volte a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci	75 %
3	Operazioni nelle regioni ultraperiferiche	85 %
4	Operazioni situate nelle isole greche che, secondo il diritto nazionale, sono state considerate lontane così come nelle isole croate di Dugi Otok, Vis, Mljet e Lastovo	85 %
5	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100 %
6	<p>Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) interesse collettivo; ii) beneficiario collettivo; iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati 	100 %

¹⁴ Assegnato dalla Commissione nel quadro del sistema di notifica di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

7	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75 %
8	Operazioni a sostegno dell'acquacoltura sostenibile	60 %
9	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione sulla base degli articoli 15, 25, 28, 30, 32, 33 e 36.	75 %
10	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60 %
11	Strumenti finanziari	100 %